



COPIA

COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 - Data 30-03-2017

OGGETTO: TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 15:30 e prosieguo, in Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Capone Ferruccio	Sindaco-Presidente	Presente
Pizza Genoveffa	Consigliere	Presente
Ziviello Antonio	Consigliere	Presente
Clemente Generosa	Consigliere	Presente
Romaniello Diego	Consigliere	Presente
Palmieri Salvatore	Consigliere	Presente
Della Polla Virginia	Consigliere	Presente
Brandi Michele	Consigliere	Assente
Moscariello Giovanna	Consigliere	Presente
Gambone Emiliano	Consigliere	Assente
Dragone Valerio	Consigliere	Assente
Dello Buono Anna	Consigliere	Presente
Buonopane Rizieri	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 10 - Totale assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

IL PRESIDENTE

introduce il sesto argomento all'ordine del giorno concernente "TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2017" ed invita l'assessore Clemente a relazionare.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa In merito alla TASI l'Amministrazione propone al Consiglio Comunale, come da allegato, le seguenti aliquote: aliquota dello 0,2% relativamente all'unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, persone fisiche, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relativamente a tutti gli altri immobili e aree edificabili. Invece si applica l'aliquota dello 0,1% relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Questa è la proposta dell'Amministrazione in merito alle aliquote TASI anno 2017.

Il Sindaco-Presidente Quali sono le entrate di questa aliquota?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Previsione 2017: 265 mila euro.

Il Sindaco-Presidente Conferma l'entrata dell'anno scorso?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Sì.

Il Sindaco-Presidente Va bene, anche questo è stato rispettato, perché i bilanci si vanno a standardizzare e, quindi, rispetto ai costi vengono tarate le entrate delle varie aliquote. Ci sono interventi? Prego, Consigliera Dello Buono.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Assessore, relativamente alla questione della TASI, la tassa sui servizi individuali, ovviamente questo lo vedremo nel bilancio di previsione, si individuano quali sono i servizi individuali che devono essere supportati?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Indivisibili.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Indivisibili, chiedo scusa, è stato un lapsus. C'è un piano e, quindi, la individuazione di quali sono i servizi indivisibili che il comune individua, non sono due cose separabili, nel senso che l'anno scorso ricordo di aver fatto un intervento relativamente al piano che avevate preparato e, quindi, ho fatto dei suggerimenti relativamente ai servizi indivisibili che si sarebbero dovuti individuare. Questi servizi non rientrano per legge, nel senso che non c'è un elenco fisso, l'individua anche il Comune. L'anno scorso ho fatto dei rilievi, mi pare che, ovviamente, non siano stati accolti. Quindi, poiché le due cose in qualche modo non sono scisse, preannuncio il voto contrario.

Il Sindaco-Presidente Il motivo?

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Te l'ho detto. L'anno scorso noi abbiamo fatto un ragionamento che collegava insieme le due cose, anche se fatte in momenti diversi. Il piano, per esempio, illuminazione pubblica, è uno dei servizi, mi viene questo come esempio, non ce l'ho davanti, avete individuato quali sono i servizi dati ai cittadini che vengono finanziati attraverso la riscossione di questo tributo. Ecco, io ho fatto l'anno scorso dei rilievi, adesso non li ho sottomano ma, comunque, non potrei votare a favore perché, comunque, è una gestione che fa l'Amministrazione e, quindi, proprio per principio costituzionale, non si può votare a favore. Quindi preannunciavo in questo modo il mio voto contrario, semplice.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Sì, io volevo solamente precisare che i servizi indivisibili che rientrano sono la pubblica illuminazione, i servizi sociali, ciò che riguarda le spese della biblioteca.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Sì, certo, la manutenzione delle strade.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente La scuola, insomma, tutto quello che sostanzialmente sono i servizi che offre il Comune.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Sì, lo so. Non ho sottomano adesso il rilievo che ho fatto l'anno scorso, mi preparerò quando vengo per il bilancio, le due cose sono collegate, nel senso che questo tributo che incassate poi lo devolvete a quei servizi indivisibili. Evidentemente se l'anno scorso, con le stesse proposte, non abbiamo ritenuto di accettarlo, non riteniamo di poterlo fare, è vero Rino, quest'anno.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Va bene.

Il Sindaco-Presidente Ci sono altri interventi? No. Bene, la proposta del Consigliere Dello Buono è sempre quella di creare qualche baratto anche su queste prestazioni. Se non ci sono altre precisazioni passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è d'accordo sulle aliquote proposte che sono uguali a quelle dell'anno scorso?

INDI

il Presidente, evocata la proposta "*TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) Determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2017*", invita il Consiglio a votare.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 03 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri e Palmieri Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

Il Sindaco-Presidente L'opposizione è contraria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assunta l'esposizione sulla materia dell'Assessore Clemente Generosa;

Udita la proposta del Presidente;

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:

- ✓ comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- ✓ comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- ✓ comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

- ✓ comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- ✓ comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ✓ comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ✓ comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- ✓ comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;
- ✓ comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ✓ comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma 1 lett. a), convertito, con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.»*

Visti:

– l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

– l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

- l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

– la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) che prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte degli EE.LL;

– l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 “*Proroga e definizione di termini*”, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 19, che testualmente recita: “*Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232*”;

– la Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) e le successive modificazioni ed integrazioni;

Evidenziato l’articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 ed, in particolare:

- il comma 26 dell’art. 1 che testualmente recita: “*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote*

o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Vista la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, pubblicata sulla GU Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016, che al comma 42 dell'art. 1 testualmente recita:

- ✓ *All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*

Visto il Regolamento TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 3 luglio 2014, modificato con deliberazioni consiliari n. 26 del 20 maggio 2015 e n. 17 del 23 marzo 2016;

Vista la propria deliberazione n. 19 del 23 marzo 2016 ad oggetto: “*TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili): determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2016*”;

Sostenuto dover confermare, per l'anno d'imposta 2017, le aliquote TASI, già vigenti per l'anno d'imposta 2016, in ragione di quanto segue:

Aliquota 0,2 per cento	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla vigente normativa, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.</i> • <i>Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.</i>
Aliquota 0,1 per cento	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228;</i> • <i>Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.</i>

Ritenuto dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68;
Visto il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente statuto comunale;

Fatta propria la disamina della materia che ha costituito approfondimento ed analisi del dibattito consiliare;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell'Ufficio di Segreteria, quale parte documentale e probatoria;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico- contabile;

DELIBERA

1. **Approvare** la premessa nella sua interezza.

2. **Confermare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), per l'anno d'imposta 2017, le aliquote TASI, già vigenti per l'anno d'imposta 2016, in ragione di quanto segue:

Aliquota 0,2 per cento	<ul style="list-style-type: none">• <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla vigente normativa, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.</i>• <i>Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.</i>
Aliquota 0,1 per cento	<ul style="list-style-type: none">• <i>Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228;</i>• <i>Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.</i>

3. **Onerare** il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente ed alla pubblicazione sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 03 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri e Palmieri Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 27-03-2017

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 27-03-2017

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ferruccio Capone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì 11-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio:

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
